

GRANDI OPERE

SCRITTI IN MEMORIA
DI
BENIAMINO
CARAVITA DI TORITTO

a cura di

Luisa Casseti, Federica Fabrizzi, Andrea Morrone
Federico Savastano, Alessandro Sterpa

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

I volumi sono stati pubblicati con il sostegno dell'Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze politiche), del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Giurisprudenza) e dell'Università della Tuscia.



DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



A. D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2024 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-903-9

INDICE

Presentazione VII

Volume I

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

<i>Michele Belletti</i> Beniamino Caravita e il Diritto pubblico dell'ambiente. Riflessioni sulla riforma degli articoli 9 e 41 Cost.	3
<i>Simone Budelli</i> Ambiente, clima ed ecologia umana	19
<i>Roberta Calvano</i> Ambiente o sostenibilità? Qualche spunto di riflessione in relazione alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione sulla protezione dell'ambiente	33
<i>Giulia Caravale</i> L' <i>Environmental protection agency</i> e i conflitti tra poteri negli Stati Uniti	53
<i>Luisa Cassetti</i> Le prospettive dell'intervento dei pubblici poteri nei rapporti economici dopo la riforma costituzionale in materia ambientale	71
<i>Marcello Cecchetti</i> Il "posto" della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi	87
<i>Fabio Cintioli</i> L'interpretazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione dopo la legge cost. n. 1 del 2022: l'amministrazione e il giudice amministrativo	109

<i>Gian Luca Conti</i> Ambiente e contenzioso climatico: l'integrazione del contratto sociale con metodo giurisdizionale e i suoi nemici interiori	129
<i>Claudio De Fiore</i> La questione costituzionale delle generazioni future tra istanze tecnocratiche e democrazia	145
<i>Alessandra Di Martino</i> Un esercizio di comparazione in materia di contenzioso climatico	161
<i>Giampiero di Plinio</i> Equilibrio ecologico	179
<i>Vera Fanti</i> La proprietà plurale: un paradigma per la tutela dell'ambiente	197
<i>Giovanni Maria Flick</i> Il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile nella Costituzione e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	213
<i>Silvia A. Frego Luppi</i> Costituzione, autorizzazioni ambientali e <i>administration prospective</i>	227
<i>Fabio Giglioni</i> Tutela dell'ambiente e diritto di proprietà: spunti dalla riforma costituzionale del 2022	243
<i>Mario Gorlani</i> La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una riforma da valorizzare	265
<i>Daniele Granara</i> La tutela costituzionale dell'ambiente	281
<i>Stefano Grassi</i> La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica	295

Pierdomenico Logroscino - Cosimo Pietro Guarini

La riforma ambientalista della Carta costituzionale. Dal suggerimento di Caravita alle prospettive aperte 313

Paola Lombardi

Paesaggio, pianificazione e sviluppo sostenibile 345

Roberto Louvin

Resilienza e resistenza climatica: riflessioni a partire da recenti vicende francesi 363

Gloria Marchetti

La portata innovativa degli artt. 9 e 41 Cost.: un'interpretazione *Eu oriented* 379

Sergio Marchisio

Il diritto umano all'ambiente nel diritto internazionale: un percorso ancora incompiuto 393

Roberto Miccú

La "grande trasformazione" della sostenibilità: ambiente, iniziativa economica e concorrenza nel diritto della transizione energetica 411

Giuseppe Monaco

Il *favor* per le fonti energetiche rinnovabili: tutela del paesaggio e strumenti per una nuova "sostenibilità" 435

Simone Pajno

La tutela della biodiversità come principio costituzionale 451

Stefano Petitti

La salvaguardia degli interessi delle generazioni future nella giurisprudenza costituzionale: spunti di riflessione 483

Paola Piciacchia

Questione ambientale e federalismo in Belgio 499

Nicola Pignatelli

I profili costituzionali dell'autorizzazione paesaggistica 525

<i>Anna Pirozzoli</i> Intelligenza artificiale, sviluppo sostenibile e ambiente	539
<i>Giovanni Pitruzzella</i> Il <i>Green Deal</i> e la nuova politica industriale	553
<i>Daniele Porena</i> Il concetto di ambiente nel pensiero di Beniamino Caravita di Toritto: un'interpretazione	577
<i>Giulio Prosperetti</i> La tutela dell'ambiente per le future generazioni	593
<i>Margherita Raveraira</i> L'emergenza climatica e il ruolo della scienza	603
<i>Giovanna Razzano</i> L'ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni	623
<i>Francesca Rescigno</i> La riforma dell'articolo 9 Cost. e la soggettività giuridica degli esseri ani- mali	647
<i>Antonio Riviezzo</i> L'ecologismo possibile della (nuova?) "Costituzione ambientale"	663
<i>Paolo Scarlatti</i> La politica ambientale dell'Unione Europea nell'ottica dell'ottavo programma generale di azione per l'ambiente	679
<i>Silvana Sciarra</i> Diritti sociali e valori ambientali. Un ricordo di Beniamino Caravita	693
<i>Massimo Siclari</i> Qualche riflessione sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione	703
<i>Giorgio Sobrino</i> Paradigmi teorici e possibili sviluppi pratici della riforma costituzionale in materia di ambiente (e di tutela delle generazioni future)	715

Alfonso Vuolo

La legge cost. n. 1 del 2022 e la tutela dell'ambiente 735

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Luca Antonini

Il diritto alla salute e le sue dimensioni "critiche" nella recente giurisprudenza costituzionale 755

Elena Bindi

Corte costituzionale e opinione pubblica nei primi anni di funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale: il ruolo di Mario Bracci 771

Andrea Bonomi

Il giudicato costituzionale: brevi osservazioni problematiche anche in riferimento al suo "rapporto" con la tecnica dell'assorbimento dei vizi di costituzionalità 789

Marilisa D'Amico

Beniamino Caravita e la giustizia costituzionale: riflessioni a partire dal volume «Corte giudice *a quo* e introduzione del giudizio sulle leggi» 805

Sandro De Nardi

Sulla necessità che le decisioni costituzionali vengano sottoscritte (eventualmente anche tramite firma digitale) da tutti i componenti del collegio giudicante 817

Filippo Donati

Da Taricco a Lexitor: un cambio di passo nel cammino comunitario della Corte costituzionale? 831

Francesco Durante

Comparazione e giustizia costituzionale 857

Federica Fabrizzi

Di Beniamino Caravita, dei conflitti di attribuzioni e della sua capacità di visione e di anticipazione 869

Elena Ferioli

Il senso del dissenso dei giudici costituzionali: fra Beniamino Caravita di Toritto e la Commissione di Venezia 885

Davide Galliani

Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena 899

Giuseppe Laneve

Beniamino Caravita difensore della Commissione parlamentare di “vigilanza Rai”, e delle ragioni del pluralismo interno al servizio pubblico radiotelevisivo, in un conflitto tra poteri: un frammento di un’esperienza formativa a tutto tondo 921

Gavina Lavagna

Le vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19. La Corte costituzionale a più riprese si pronuncia 941

Elena Malfatti

Interrogativi vecchi e nuovi in materia di conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato 959

Anna Maria Nico

Gli *Amici Curiae*, perché no? 977

Andrea Patroni Griffi

La fin de vie en Italie entre la Cour constitutionnelle et le Parlement (absent) 993

Luciana Pesole

La riflessione di Beniamino Caravita nel dibattito sulla *dissenting opinion* 1001

Giorgio Repetto

Comunicazione, *dissent*, collegialità: un’ipotesi di lettura del momento attuale della Corte costituzionale 1015

Marco Ruotolo

Brevi note sulla *dissenting opinion*. A partire da un libro di Beniamino Caravita 1031

Francesco Saitto

Frontini cinquanta anni dopo. Appunti sul rapporto tra principio del primato e giurisdizione costituzionale alla luce del processo di integrazione europea 1043

Carmela Salazar

La Corte costituzionale sulla tutela indennitaria prevista dal *Jobs Act* in caso di licenziamento illegittimo: (non) c'è due senza tre? 1061

Giovanni Serges

La Corte e la politica: il caso della *vacatio legis* 1077

Angioletta Sperti

Alcune riflessioni su comunicati stampa e comunicazione istituzionale della Corte costituzionale 1099

Francesco Viganò

La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio 1113

Volume II

EUROPA

Giuseppe Allegri

Appunti per un costituzionalismo sociale europeo. Alla ricerca di nuove istituzioni "oltre l'eguaglianza formale" tra società salariale e algoritmica 1143

Giovanni Amoroso

Le condizionalità di protezione del bilancio dell'Unione Europea e il rispetto dello Stato di diritto 1157

Luisa Azzena

L'amministrazione nell'architettura istituzionale europea 1169

Francesco Battaglia

I dati nel mercato unico digitale alla luce delle norme dell'Unione sulla tutela dei consumatori, la concorrenza e la protezione dei dati personali 1183

<i>Cristina Bertolino</i> Le Regioni nella prospettiva del <i>federalizing process</i> europeo	1203
<i>Paola Bilancia</i> Riflessioni sulle prospettive future per una difesa comune europea	1217
<i>Andrea Biondi</i> <i>Life without the Court of Justice</i> : le Corti di <i>Common law</i> ed il ruolo della giurisprudenza UE nel sistema costituzionale britannico	1233
<i>Fernanda Bruno</i> Il processo di integrazione europea: quale futuro?	1249
<i>Tanja Cerruti</i> Beniamino Caravita e il sogno europeo	1263
<i>Adriana Ciancio</i> La lezione di Beniamino Caravita sul <i>federalizing process</i> europeo	1281
<i>Marcello Clarich</i> I rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale nella sentenza del <i>BundesVerfassungsgericht</i> 5 maggio 2020 sul caso <i>Weiss</i>	1295
<i>Carlo Curti Gialdino</i> La sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 in tema di concessioni balneari: spunti critici e proposte per chiudere una storia infinita	1307
<i>Antonio D'Andrea</i> Il contrasto alle disuguaglianze sociali e agli squilibri territoriali: velleitarismo europeo o effettiva missione costituzionale?	1347
<i>Andrea De Petris</i> Il sistema elettorale dell'europarlamento: verso uno spazio comune europeo?	1359
<i>Maria Dicosola</i> Il diritto alla cittadinanza e il <i>federalizing process</i> europeo	1381

Laura Fabiano

Intelligenza artificiale e decisione algoritmica nelle esperienze europea e statunitense: differenze culturali e geopolitiche e divergenze nelle soluzioni giuridiche 1395

Matteo Frau

La difesa comune dell'Unione Europea e la Nato: una simbiosi (costituzionalmente) difficile 1413

Laura Frosina

La Conferenza sul futuro dell'Europa e le prospettive di riforma dell'Unione europea 1429

Federico Furlan

Verso un esercito europeo? Profili istituzionali e costituzionali della difesa comune europea 1445

Diana-Urania Galetta

Dell'Unione europea come protagonista "buono" sulla scena mondiale, in un'epoca d'incertezza e crisi 1467

Federico Girelli

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e fine vita 1483

Sandro Guerrieri

Una Costituzione per l'Europa? I progetti di unione politica dal Congresso dell'Aia al Trattato di Lisbona 1501

Nicola Lupo

Le elezioni per il Parlamento europeo e i loro fisiologici effetti sui sistemi politici nazionali 1519

Nadia Maccabiani

Federalizing Process europeo e sussidiarietà: la cooperazione tra autorità di controllo nella trasformazione digitale 1539

Giuseppe Morbidelli

"Indubbiare la Costituzione" (a proposito di un atipicissimo conflitto menomativo sollevato dalla Corte di Cassazione davanti alla Corte di giustizia UE) 1555

<i>Andrea Pisaneschi</i>	
L' <i>accountability</i> della BCE tra indipendenza e dialogo	1567
<i>Fiammetta Salmoni</i>	
Il nuovo Trattato MES: ratificare o non ratificare? Questo è il problema	1587
<i>Federico Savastano</i>	
La lettura "sostanziale" dei fenomeni giuridici e l'emersione di un metodo di ricerca	1615
<i>Ciro Sbailò</i>	
Armed Europe. Constitutionalism cannot be exported, but it can (and should) be defended. Westernization without democratization: this is the 'Mazingher Z' we have to face	1627
<i>Antonella Sciortino</i>	
Le proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita: il profilo della sostenibilità del debito pubblico	1649
<i>Filippo Scuto</i>	
Reddito minimo e politiche attive del lavoro: un nodo costituzionale tra incerte riforme nazionali, PNRR e pilastro europeo dei diritti sociali	1665
<i>Pietro Selicato</i>	
Le nuove risorse proprie dell'Unione europea: tra esigenze di finanza pubblica e finalità di tutela ambientale	1683
<i>Ornella Spataro</i>	
La proporzionalità della sanzione nella prospettiva della Corte di giustizia dell'Unione Europea: riflessioni a partire da un'importante sentenza della grande sezione	1705
<i>Jacques Ziller</i>	
<i>Rule of Law</i> , stato di diritto e preminenza del diritto in Europa: espressioni diverse per un medesimo concetto, o concetti diversi?	1723

FEDERALISMI E REGIONALISMI

<i>Augusto Barbera</i>	
Il “peccato originale” delle regioni	1741
<i>Mario Bertolissi</i>	
Finanza territoriale, 1946 studi e proposte costantemente disattesi	1749
<i>Marco Betzu - Giovanni Coinu</i>	
La questione insulare come problema costituzionale	1771
<i>Carlo Bottari - Federico Laus</i>	
La necessaria ascesa della differenziazione regionale dell’assistenza sanitaria	1783
<i>Arianna Carminati</i>	
Gli effetti ambigui della leale collaborazione nell’evoluzione del regionalismo italiano	1795
<i>Vincenzo Casamassima</i>	
Il percorso evolutivo delle autonomie locali nel prisma della sovranità popolare. Ricordando Beniamino Caravita	1809
<i>Luca Castelli</i>	
La (controversa) definizione dei LEP nel disegno di legge Calderoli di attuazione dell’autonomia differenziata	1829
<i>Elisabetta Catelani</i>	
Vent’anni della Rivista <i>Federalismi.it</i> : gli editoriali di Beniamino Caravita sul Titolo V	1845
<i>Carlo Colapietro</i>	
L’effettività costituzionale del diritto alla salute nella dimensione multilivello	1865
<i>Matteo Cosulich</i>	
Essenza e valore della specialità regionale, tra passato e futuro	1881
<i>Guerino D’Ignazio</i>	
Pluralismo territoriale ed emergenze: un nuovo <i>constitutional moment</i> per gli Stati composti europei?	1897

Giuseppe Di Genio

Il contesto interregionale tra sicurezza euro-mediterranea e forme di cooperazione 1909

Roberto Di Maria

Il “grande equivoco” della legge regionale nel sistema delle fonti: strumento di autonomia politica o di mera esecuzione programmatica? 1923

Gennaro Ferraiuolo

Note minime su federalismo e nazioni 1937

Sergio Foà

Autonomie speciali e giurisdizione contabile. Recenti criticità (alla ricerca di un'unità basata sui valori) 1955

Silvio Gambino

Principi fondamentali e (attuazione del) regionalismo differenziato 1973

Giovanni Guiglia

L'*Ostbelgien Modell*: un esempio di democrazia partecipativa e deliberativa tra luci e ombre 1987

Eva Lebner

Lea e salute nello Stato regionale 2005

Andrea Lollo

L'attuazione del regionalismo differenziato nella XIX Legislatura 2023

Stefania Mabellini

Il rientro delle “isole” in Costituzione apre *nuove* vie alla perequazione? 2039

Salvatore Mancuso

La via somala al federalismo. Sfide e prospettive 2055

Stelio Mangiameli

I problemi del regionalismo e la differenziazione 2077

Giuditta Matucci

Da principio di preferenza a criterio di compartecipazione. Sussidiarietà orizzontale e obiettivi di promozione sociale 2101

Maria Grazia Nacci

La disciplina del procedimento di approvazione delle intese *ex art.* 116, comma 3, Cost. nel ddl Calderoli 2117

Matteo Nicolini

Le transizioni costituzionali africane come processi di reinvenzione delle tradizioni 2133

Marcello Piazza

Il «territorio» nell'UE e l'estensione degli stati membri 2151

Annamaria Poggi

Regionalismo differenziato, autonomia ordinaria e tenuta complessiva del sistema. Perché non è più possibile rinviare il tema del raccordo "politico" Stato-Regioni 2165

Paolo Ridola

Il "principio federativo", il *Bundesstaat* e gli sviluppi dello stato regionale in Italia 2181

Guido Rivosecchi

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, autonomie territoriali e finanza pubblica 2203

Maria Grazia Rodomonte

Ruolo della seconda Camera e rapporti tra Stato e Regioni: una questione ancora aperta? 2219

Laura Ronchetti

Bartebly e la Nazione: regionalismo differenziato *vs* rappresentanza politica 2237

Monica Rosini

Legislazione, indirizzo e controllo. I consigli regionali (ancora) alla ricerca di un'identità 2251

Giulio M. Salerno

L'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario: Limiti sostanziali e riflessi sulla forma di Stato 2271

Vincenzo Tondi della Mura

“... de' remi facemmo ali al folle volo”: i rischi dell'imprudenza nei lavori del Comitato per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni 2291

Francesco Zammartino

La differenziazione dei poteri regionali nella prospettiva del progetto di legge Calderoli: alcuni spunti di riflessione 2305

Astrid Zei

La razionalizzazione della forma di governo parlamentare nei Länder tedeschi 2321

Volume III

EGUAGLIANZA

Giuseppe Arconzo

Il pieno sviluppo della persona umana nella giurisprudenza costituzionale. Un bilancio a partire dalla monografia di Beniamino Caravita sull'art. 3, comma 2, Cost. 2341

Quirino Camerlengo

Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveroamento del principio di eguaglianza 2359

Marta Cartabia

Ragionevolezza e proporzionalità: oltre l'eguaglianza delle leggi 2375

Augusto Cerri

Dall'eguaglianza formale a quella sostanziale: note e riflessioni 2393

Francesco Cerrone

Eguaglianza secondo Giuseppe Capograssi 2407

Tania Groppi

Il posto del diritto nel “costituzionalismo trasformatore”. Una riflessione “oltre l’eguaglianza formale” 2423

Matteo Losana

Dentro l’uguaglianza costituzionale 2437

Donatella Morana

Oltre l’eguaglianza formale, quarant’anni dopo: l’attuazione del principio sociale dal punto di vista del diritto alla salute 2455

Andrea Morrone

Ragionevolezza e proporzionalità, tra diritti e Costituzione 2465

Francesco Rimoli

Appunti sui profili sistemico-funzionali del principio di eguaglianza (considerazioni brevi su un saggio di Niklas Luhmann) 2489

Patrizia Vipiana

Il principio di inclusione nell’ordinamento italiano 2513

POTERI E GARANZIE

Gaetano Azzariti

La democrazia italiana ad una svolta 2531

Laura Buffoni - Andrea Cardone

Un ‘discorso’ sul metodo nella scienza del diritto costituzionale 2541

Marina Calamo Specchia

Nuove tecnologie e formazione del consenso politico 2581

Simone Calzolaio

Il governo tecnico della società digitale 2591

Sabino Cassese

Crisi dei partiti e rappresentanza 2613

Emilio Castorina

Notazioni su “democrazia politica, economica e sociale” nella Costituzione 2619

Stefano Ceccanti

Le convenzioni costituzionali come ponte fra sistema elettorale e forma di governo e come strumento di stabilizzazione del regime parlamentare 2637

Ginevra Cerrina Feroni

La pubblicità elettorale come nuovo ambito di regolazione: *privacy* contro libertà d’informazione? 2647

Guido Clemente di San Luca

La monografia scientifica in Diritto Amministrativo 2667

Daniele Coduti

Pandemia da Covid-19 e diritti costituzionali: il caso della libertà di riunione 2689

Pierluigi Consorti

Dare forza alle idee, tra autonomia universitaria e autonomia confessionale 2705

Eugenio De Marco

Governo parlamentare e ruolo dei sistemi elettorali: spunti di riflessione su aspetti caratterizzanti del sistema italiano 2719

Achille de Nitto

Rileggendo Orestano: «Introduzione» come introspezione 2737

Gianmario Demuro

Per una definizione dello statuto dell’opposizione nella forma di governo regionale 2749

Renzo Dickmann

Regolamenti parlamentari e governabilità. Alcune ipotesi di riforma 2757

Tommaso Edoardo Frosini

Rappresentare senza governare? Il dilemma delle forme di governo 2777

Maria Elena Gennusa

Reasonable Accommodation per questioni di fede nei luoghi di lavoro. Spunti introduttivi 2793

Felice Giuffrè

Fisionomia costituzionale del Presidente della Repubblica e revisione della forma di governo 2809

Giovanni Guzzetta

Riforma della Costituzione e atteggiamenti del giurista. Considerazioni di metodo e una postilla di merito *a prima lettura* del progetto governativo di intervento sulla forma di governo nella XIX legislatura 2829

Ulrike Haider - Quercia

La Corte come giudice *a quo*. L'evoluzione del modello di giustizia costituzionale austriaco tra concretezza e astrazione 2847

Fulco Lanchester

Giuseppe Chiarelli, un innovatore nella continuità 2863

Alberto Lucarelli

Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità 2885

Paolo Mezzanotte

L'evoluzione (o involuzione?) normativa del dibattito pubblico nell'ordinamento italiano 2913

Pietro Milazzo

I delicati confini del «ritorno dello Stato». Osservazioni su *golden power*, principio di legalità, finalità dei poteri speciali 2933

Roberto Nania

Dall'emergenza sanitaria alla riforma costituzionale: primi appunti sul principio di tutela della salute e dell'ambiente come valore costituzionale priorotario 2949

Ida Angela Nicotra

Diritto di partecipare e rappresentanza di interessi 2957

Marco Olivetti

Populismo e costituzionalismo: appunti per un ragionamento attorno a cinque antitesi 2975

<i>Mario Panebianco</i>	
Note minime sulla rielezione del Presidente della Repubblica	3013
<i>Claudio Panzera</i>	
Il patto costituzionale tra finzione e realtà	3025
<i>Anna Papa</i>	
Disintermediazione e formazione dell'opinione pubblica: quali prospettive nel circuito rappresentativo delle democrazie digitali	3041
<i>Filippo Patroni Griffi</i>	
Il potere pubblico e le sue trasformazioni	3055
<i>Mario Perini</i>	
Copasir: nuovi approcci a istituzioni tradizionali?	3085
<i>Cesare Pinelli</i>	
La sfida dei poteri privati alle democrazie costituzionali e il ruolo dei giuristi	3101
<i>Salvatore Prisco</i>	
Merito e Costituzione	3111
<i>Umberto Ronga</i>	
Indirizzo politico e negoziazione interistituzionale nel PNRR	3149
<i>Massimo Rubechi</i>	
Sistemi elettorali e funzionamento della forma di governo regionale nel pensiero di Beniamino Caravita	3167
<i>Antonio Ruggeri</i>	
Attuazione e mutamento costituzionale: concetti ad oggi bisognosi di chiarificazione	3189
<i>Fabio Saitta</i>	
Aggiornamenti in tema di consumazione del potere d'impugnazione: una <i>Verwirkung</i> amministrativa all'italiana?	3209

Luigi Salvato

Il “cantiere giustizia” alla luce di alcune riflessioni del Prof. Beniamino Caravita di Toritto 3229

Maria Alessandra Sandulli

Considerazioni sulla giustizia amministrativa nell’era digitale (a margine di alcuni recenti scritti sul tema) 3243

Antonino Spadaro

Riforma *costituzionale* (premierato elettivo) o riforma *elettorale* (maggioritario con designazione del premier)? 3259

Sandro Staiano

Tre contrappunti consonanti e dissonanti a Beniamino Caravita sopra Stato Spazio Tempo 3273

Alessandro Sterpa

Le note costituzionali della musica italiana: prove per un assolo fuori dal coro 3297

FRAMMENTI DI VITA E BIBLIOGRAFIA DI BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO

Antonio Baldassarre

La formazione intellettuale di Beniamino Caravita, giurista europeo 3319

Angelo Antonio Cervati

Beniamino Caravita, tra il diritto comparato e il mutare dei valori politici e sociali 3333

Bibliografia di Beniamino Caravita di Toritto

3349

*Stefano Ceccanti **

LE CONVENZIONI COSTITUZIONALI COME PONTE
FRA SISTEMA ELETTORALE E FORMA DI GOVERNO
E COME STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE
DEL REGIME PARLAMENTARE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cosa sono le convenzioni costituzionali e qual è la loro importanza. – 3. La principale convenzione costituzionale incidente sulle forme di governo parlamentari: l'indicazione preventiva dei Primi ministri che in sistemi di partito strutturati determina una legittimazione diretta per la legislatura, un Premierato non elettivo. – 4. Le serie difficoltà recenti nelle forme parlamentari, che però non incrinano quella convenzione fondamentale. – 5. L'eccezione francese e la sua convenzione chiave: la centralità dell'Eliseo. – 6. E l'eccezione italiana?

1. *Premessa*

Dedico questo contributo a Beniamino Caravita, prematuramente scomparso, da sempre attento a prassi, convenzioni, consuetudini e riforme da introdurre, proseguendo idealmente il nostro costante confronto sulle forme di governo. Il suo impegno in materia è stato particolarmente fecondo: penso in particolare all'iniziativa da lui assunta col grande lavoro collettivo che ha portato in ultimo ai due volumi su “La nascita dei Governi della Repubblica 1946-2021” usciti nel 2022, poche settimane dopo la sua scomparsa, presso Giappichelli con la curatela sua, di Federica Fabrizzi, Vincenzo Lippolis e Giulio M. Salerno.

2. *Cosa sono le convenzioni costituzionali e qual è la loro importanza*

Pierre Avril nel 1997 ha pubblicato uno splendido volume su “Les conventions de la Constitution” in cui riprende anzitutto una precisazione di

* Ordinario di Diritto pubblico comparato, Sapienza Università di Roma.

Benjamin Constant secondo il quale non è sufficiente dire «La Costituzione, tutta la Costituzione» per comprendere il rapporto tra vincoli giuridici e azione politica, ma bisogna altresì aggiungere «e tutto ciò che è necessario per far camminare la Costituzione»¹, ossia ragionare sul «seguito che prolunga la Costituzione al di là della sua promulgazione e fino alla stadio della sua applicazione»². Le convenzioni determinano quindi «il modo in cui i poteri attribuiti devono essere esercitati in pratica, esse condizionano l'applicazione del diritto della Costituzione e non gli sono estranee dal punto di vista materiale»³. Quindi non sono norme in senso proprio, ma modalità di applicazione delle norme, conosciute, accettate e praticate nelle e dalle istituzioni⁴.

La loro conoscenza è quindi ineludibile per lo studio dell'effettività delle forme di governo parlamentari oltre all'attento studio dei loro elementi costitutivi di tipo costituzionale e a quelli condizionanti, in primis i sistemi elettorali e la strutturazione dei sistemi di partito⁵. In questo testo mi concentrerò soprattutto sull'incidenza delle convenzioni nel raccordo tra corpo elettorale, Parlamento e Governo, a prescindere dalle questioni ben affrontate anche da Avril, sulla giustiziabilità delle convenzioni e sulla loro importanza storica negli ordinamenti di *common law*, di *civil law*, con le relative differenze, in particolare nel passaggio dalla monarchia costituzionale alle forme parlamentari monarchiche e/o repubblicane.

3. La principale convenzione costituzionale incidente sulle forme di governo parlamentari nel rapporto col corpo elettorale: l'indicazione preventiva dei Primi ministri che in sistemi di partito strutturati determina una legittimazione diretta per la legislatura, un Premierato non elettivo

Jean-Claude Colliard, in un importante contributo sul funzionamento effettivo dei regimi parlamentari, rilevava che l'usanza generalizzata anche in sistemi non bipartitici di presentare prima delle elezioni candidati per la guida del Governo, di norma coincidenti col ruolo di leader del relativo partito, si era accompagnata alla convenzione di riconoscere nelle coalizioni di Go-

¹ P. AVRIL, *Les conventions de la Constitution*, Paris, 1997, 1.

² P. AVRIL, *Les conventions de la Constitution*, cit. 157.

³ P. AVRIL, *Les conventions de la Constitution*, cit. 161.

⁴ P. LAUVAUX, *Propuestas metodológicas para la clasificación de los regímenes políticos*, in *Revista Derecho del Estado*, 22/2009, 80.

⁵ G. AMATO, F. CLEMENTI, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, 2012.

verno la guida dell'esecutivo per l'intera legislatura al candidato della forza maggiore: «l'immediatezza della scelta del Primo ministro diviene una regola della pratica attuale del regime parlamentare»⁶. Ciò evidentemente non esclude che, in vista delle elezioni successive, e quindi confermando, a ben vedere, la logica della responsabilità elettorale, il leader possa essere sostituito dal partito, come classicamente capita nel Regno Unito. Si tratta quindi di un modello di Premierato non elettivo, una legittimazione di fatto, di norma *ex post* rispetto al voto, talora *ex ante* come assunzione della carica da parte del candidato alle elezioni future.

4. Le serie difficoltà recenti nelle forme parlamentari, che però non incrinano quella convenzione fondamentale

Negli anni recenti molte forme di governo parlamentari hanno visto una maggiore frammentazione elettorale e una più difficoltosa costruzione di coalizioni, come già documentava Carlo Fusaro nel 2015⁷, ma tuttavia questa convenzione fondamentale non è stata messa in discussione. Possiamo quindi parlare di difficoltà *nel* modello, ma non di crisi *del* modello proprio perché il perno fondamentale non è in discussione.

Aggiornando i dati di Fusaro da fine 2015 ad oggi, limitandoci alle democrazie parlamentari europee oggetto di indagine del manuale europeo più autorevole di Lauvaux e Le Divillec⁸ va infatti segnalato che:

- per la Germania, l'attuale Governo Scholz Spd-Fdp-Verdi è il primo esecutivo formato da tre diversi partiti nella storia di un Paese che praticava Governi a due; dalla data delle elezioni (26 settembre 2021) all'annuncio dell'accordo (24 novembre) sono passati quasi due mesi; tuttavia, il Cancelliere Scholz è tale in quanto indicato prima del voto dal primo partito della coalizione vincente e la sua indicazione è stata per di più decisiva nel successo della Spd;

⁶ J. C. COLLIARD, *L'élection du Premier Ministre et la théorie du régime parlementaire*, in Aa. Vv., *Mélanges Pierre Avril. La République*, Parigi, 2011, 524. Si veda anche ID., *Introduzione al colloquio La révalorisation des Parlements?*, in *Société de Législation Comparée*, Parigi, 2010, 17-20.

⁷ C. FUSARO, *Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del modello parlamentare in Europa*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015, consultabile on line all'indirizzo <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/fusaro.pdf>.

⁸ P. LAUVAUX, A. LE DIVILLEC, *Les grandes démocraties contemporaines*, Parigi, 2015.

- per la Spagna, invece, l'attuale Governo Sanchez 2 è il primo esecutivo dalla rinascita della democrazia, con la Costituzione del 1978, composto da due partiti anziché da uno solo; vi è inoltre da rilevare le due elezioni politiche ripetute a distanza di pochi mesi (dicembre 2015 e giugno 2016), in quanto le prime avevano prodotto un Parlamento "ingovernabile", cosa molto rara nelle democrazie contemporanee; Sanchez era in origine diventato Presidente del Consiglio in Parlamento grazie all'approvazione di una mozione costruttiva col consenso determinante del partito basco Pnv, ma era poi stato indicato dal Psoe per la conferma prima delle elezioni successive rientrando quindi nella fisiologia della legittimazione di fatto per la legislatura successiva;

- in Svezia nella legislatura iniziata nel 2018 dopo un'elezione in cui si Socialdemocratici, pur restando primo partito erano scesi al 28%, si sono succeduti, dopo una serie più che ventennale di Governi di legislatura (dal 1996 al 2018), due Governi del socialdemocratico Lovfen e uno della nuova leader del medesimo partito Anderson in vista dell'imminente nuova scadenza elettorale. Tra l'altro, dopo le elezioni 2022 è succeduto un Governo di minoranza del moderato Kristersson, caratterizzato da un'anomalia, ossia dal fatto che il partito di destra che dà l'appoggio esterno, i Democratici svedesi, hanno più voti e seggi di quelli del partito che guida il Governo e per questo la sua posizione è stata denominata di "appoggio esterno attivo"; dentro la coalizione, però, la convenzione ha trovato conferma;

- nel Regno Unito⁹ dopo le elezioni del 2019 si sono succeduti, come già capitato peraltro nella legislatura precedente, tre Primi Ministri dello stesso partito, nella logica della ricerca di un candidato competitivo per le elezioni seguenti; il cambiamento si iscrive nella logica tradizionale della responsabilità elettorale, ma il ritmo dei ricambi appare decisamente anomalo. Tuttavia, la fine dell'esperienza di un Governo di coalizione, rimasta isolata, ha determinato nel 2021 *col Dissolution and Calling Parliament Bill* la restaurazione di una prerogativa tradizionale del modello Westminster, il potere di scioglimento affidato al Premier, che in precedenza era stata compressa dal *Fixed Term Parliament Act* del 2011¹⁰.

⁹ Sull'importanza delle convenzioni nel Regno Unito si v. G. CARVALE, *Convenzioni costituzionali e Camera dei Lords*, in *Il controllo senza sanzione immediata nei sistemi parlamentari e semipresidenziali: prospettiva comparata* a cura di S. Ceccanti, in *Dpce on line*, Settembre 2018.

¹⁰ G. CARVALE, *La reviviscenza della prerogativa dello scioglimento anticipato nel Regno Unito*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 3/2022.

5. L'eccezione francese e la sua convenzione chiave: la centralità dell'Eliseo

Non entro nelle questioni di classificazioni del sistema francese, è però ovvio che pur avendo un rapporto fiduciario, esso non funziona secondo i canoni descritti qui sopra. E ciò nonostante che altri analoghi modelli costituzionali come Portogallo e Austria (i cui Presidenti sulla carta hanno poteri sostanzialmente equivalenti a quello francese, in particolare quello discioglimento discrezionale della Camera senza controfirma come in Portogallo o con controfirma aggirabile grazie al potere di revoca del Cancelliere come in Austria), abbiano invece dinamiche corrispondenti a quelle rilevate in precedenza.

Anche qui ci aiuta il saggio di Pierre Avril: tra le plurime interpretazioni possibili del sistema francese, il quadriennio 1958-1962 diede al sistema un *imprinting* centrato sull'Eliseo che la revisione del 1962 sul passaggio all'elezione diretta si propose di stabilizzare pro futuro, incentivando così le forze politiche a modellare la loro leadership su candidati alle elezioni presidenziali: «il voto del 28 ottobre 1962 ratificava la lettura della Costituzione sulla quale aveva riposato l'applicazione che ne aveva fatto il Presidente della Repubblica e rigettava ipso facto le letture concorrenti (...) i vincoli generati dall'elezione diretta hanno trasformato in seguito il Principato del generale De Gaulle (...) in una Repubblica presidenziale nella quale il capo è l'eletto di una maggioranza politica»¹¹.

Le riforme del 2000, applicate dal 2002 (quinquennato e calendario elettorale con precedenza delle Presidenziali) hanno poi ridotto al minimo le possibilità della coabitazione, che in questa logica era un'anomalia del sistema e che poteva far funzionare il sistema rendendo flessibili le convenzioni del periodo ordinario, riespandendo provvisoriamente la forza di altre disposizioni costituzionali, in primis gli articoli 20 e 21 sulle funzioni del Governo e del Primo Ministro. Da segnalare nell'attuale dibattito francese sulle istituzioni, in particolare in seguito all'ottenimento di una maggioranza solo relativa all'Assemblea e all'indebolimento dei due partiti tradizionali, Socialisti e Repubblicani, la proposta da parte del collega Derosier di giungere ad un modello ancora più chiaro di contestualità tra Presidenziali e legislative che riprende quella pensata originariamente da Georges Vedel¹², al fine di colle-

¹¹ P. AVRIL, *Les conventions de la Constitution*, cit. 82-159

¹² J.P. DEROSIER, *Il faudrait regrouper le même jour élection présidentielle et élections législatives*, in *La Constitution décodée*, consultabile on line all'indirizzo <https://constitutiondecodee.fr/actualites/actualites-mediatiques/446-il-faudrait-regrouper-le->

gare più strettamente Presidente e deputati, l'elemento personale con quello dell'organizzazione delle candidature al Parlamento da parte delle forze politiche. Per inciso, mi permetterei di sottolineare, contro i giudizi un po' semplicistici formulati in questo periodo a partire dalla crisi sulle pensioni che privilegiano il breve termine, pur sottolineando elementi reali, una valutazione di lungo periodo che credo avrebbe sottoscritto il collega Caravita: la Costituzione della V Repubblica sta per superare in durata proprio in questi mesi la durata dell'unico regime che al momento, per poco, lo supera, quello della III Repubblica. La prima delle leggi costituzionali di quel regime è datata 24 febbraio 1875 e la sua applicazione è stata garantita fino al 10 luglio 1940, data della rottura costituzionale con i pieni poteri a Pétain: ossia poco meno di sessantacinque anni e cinque mesi. La Costituzione della V Repubblica è del 4 ottobre 1958 e arriverà a pari durata abbastanza presto, nel marzo 2024.

6. *E l'eccezione italiana?*

Mi concentro qui solo secondo sistema dei partiti, anche se su di esso pesano negativamente le convenzioni del primo. In esso vigeva com'è noto la convenzione opposta alla normalità europea, per la quale il partito perno del sistema, la Democrazia Cristiana, praticava la dissociazione della guida del partito rispetto a quella del Governo per due ragioni di fondo: anzitutto perché la sua natura di partito-confederazione di diverse correnti eterogenee, tenute insieme dal fatto che la sinistra fosse in Italia ad egemonia comunista, richiedeva un riequilibrio ricontrattato annualmente tra le correnti per la guida del Governo e che essa non si cumulasse con la leadership di partito; in commessione a questa logica, in un sistema privo di alternanza, questo semi turn-over della guida dell'esecutivo e del partito dava comunque una certa dinamicità, pur patologica, al sistema altrimenti ingessato¹³.

A ciò si aggiunse poi, col declino della Dc a partire dalle elezioni 1983, un'incapacità di far rispettare convenzioni relative alla cosiddetta 'alternanza interna' al pentapartito tra Dc Psi per la guida dell'esecutivo: com'è noto, in-

meme-jour-election-presidentielle-et-elections-legislatives (30 giugno 2022); sulla proposta originaria di Vedel cfr. S. CECCANTI, *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Bologna, 1997, 78-79.

¹³ Dinamiche puntualmente ricostruite e nettamente criticate da L. ELIA nella sua celebre voce "Governo (forme di)", in *Enc. dir.*, Milano, 1969, in particolare 569 e ss.

fatti, il patto siglato nel 1983 per una staffetta a Palazzo Chigi nel corso della legislatura, il cosiddetto “lodo Spadolini” non fu poi rispettato e ciò condusse allo scioglimento anticipato del 1987¹⁴. Con l’indebolimento del partito maggiore il sistema si avvicinava maggiormente a quello frammentato e sregolato della Quarta Repubblica, anch’esso non in grado di funzionare secondo quella decisiva convenzione.

Passando al secondo sistema dei partiti, gravato da questa eredità negativa, a leggi elettorali modificate ma a Costituzione invariata, l’Italia sembra aver funzionato in modo analogo alle democrazie europee nel 1994 (Governo Berlusconi 1), nel 2001-2006 (Berlusconi 2 e 3), 2008-2011 (Berlusconi 4) ed oggi Meloni. Analogo ma non identico perché se si esclude la legislatura 2001-2006 (due Governi in continuità), negli altri casi gli esecutivi a legittimazione elettorale sono stati presto (1995) o tardi (2011) sostituiti da esecutivi tecnici di derivazione presidenziale.

Il sistema ha operato in modo analogo anche nel 1996 (Prodi 1) e 2006 (Prodi 2) con la differenza sostanziale, però, per la quale il Presidente che aveva ricevuto una legittimazione diretta non era anche il leader del primo partito della coalizione. L’alta probabilità della sua caduta, in una coalizione estremamente eterogenea anche perché priva di una chiara forza dominante, provocò la nascita di tale partito, il Pd (2007, pochi mesi prima della fine di quell’esperienza).

Chiaramente difforme invece l’esperienza delle coalizioni post-elettorali della legislatura 2013-2018 e, ancor più, 2018-2022: in tutti questi casi le coalizioni non sono state guidate da un leader indicato prima del voto dal primo partito della coalizione o che, comunque, si sarebbe presentato alle elezioni successive. Anche la legislatura terminata nello scorso settembre si è conclusa con un Governo tecnico-politico di derivazione presidenziale.

Questa situazione alquanto sregolata, che ha portato Lauvaux e Le Divellec a utilizzare per l’Italia la categoria di «forma di governo parlamentare a correttivo presidenziale»¹⁵, in modo da dare ragione dell’alternanza tra governi di legittimazione elettorale intervallati da governi tecnici di derivazione presidenziale, può essere attribuita a varie cause. In particolare, l’assenza di

¹⁴ L’importanza dell’episodio, ricostruito nel dettaglio, anche col testo della convenzione, è richiamata da E. VERDOLINI, *Formazione e crisi del Governo Gorla nel crepuscolo del sistema dei partiti: dal congelamento dei referendum sul nucleare all’ultimo esercizio provvisorio di bilancio*, in *La nascita dei Governi della Repubblica* a cura di B. Caravita, F. Fabrizio, V. Lippolis, G. M. Salerno, Torino, vol II, 684-685.

¹⁵ P. LAUVAUX, A. LE DIVELLEC, *Les grandes démocraties contemporaines*, cit., 939-942.

revisioni costituzionali sulla forma di governo ha contribuito a limitare l'impatto dei cambiamenti della legislazione elettorale oltre l'immediata fase successiva ai risultati, non modificando le precedenti convenzioni costituzionali ispirate a una logica assembleare che si erano formate nel primo sistema dei partiti. Mi riferisco in particolare alla concezione per la quale si procede allo scioglimento anticipato solo quando non sia possibile formare una qualsiasi maggioranza operativa, affidando sovraneamente al Presidente della Repubblica il giudizio sull'effettiva operatività della maggioranza, sul fatto che esso non si componga solo per evitare lo scioglimento. Questo tipo di concezione assembleare-presidenziale finisce per comprimere molto la deterrenza esercitata dal possibile scioglimento in caso di crisi della maggioranza che abbia avuto una legittimazione elettorale.

L'esperienza di queste coalizioni post-elettorali nel caso italiano ci dimostra pertanto che, nel nostro contesto, interventi di razionalizzazione della forma di governo che si fondassero sull'eliminazione di coalizioni pre-elettorali con sistemi proporzionalistici non conseguirebbero risultati analoghi agli altri Paesi che praticano le stesse regole. Quei risultati poggiano infatti altrove anche e soprattutto su un sistema di convenzioni ben strutturato, a partire dal rispetto dell'indicazione pre-elettorale del Primo Ministro. La nostra situazione è invece del tutto analoga a quella del frammentato sistema dei partiti della Quarta Repubblica francese. D'altronde i risultati elettorali rendono anche irrealistica questa possibilità, oltre ad aver rivelato a tutti che non era fondato l'argomento per il quale la riduzione dei parlamentari avrebbe comportato di per sé una maggiore selettività del sistema elettorale da compensare con una sua revisione in senso proporzionale¹⁶.

Quali alternative allora per interventi sulla forma di governo tali da bilanciare la debolezza del sistema dei partiti e favorire lo sviluppo di convenzioni costituzionali analoghe a quelle presenti nelle altre democrazie parlamentari?

In astratto pare possibile discutere laicamente di almeno tre soluzioni.

¹⁶ Si veda la puntuale dimostrazione di S. VASSALLO E L. VERZICHELLI, *Il bipolarismo asimmetrico*, Bologna, 2023, 187-189. In realtà la motivazione reale era di tipo partigiano, stava nella difficoltà delle forze politiche alternative all'attuale maggioranza a realizzare coalizioni pre-elettorali in sistemi a turno unico. Esattamente come di tipo partigiano è, in senso opposto, il tentativo dell'attuale maggioranza di ridurre i ballottaggi nei Comuni superiori a 15 mila abitanti, scendendo dalla soglia della maggioranza assoluta a quella del quaranta per cento dei voti del primo turno. Nei ballottaggi avviene frequentemente che gli elettori dei tre raggruppamenti di opposizione riescano a sommarsi tra di loro, ribaltando i risultati del primo turno.

Vi è chi, come il collega Frosini, propone da tempo il premierato elettivo, ossia l'estensione delle forme di governo comunale e regionale sul piano nazionale¹⁷. A dir la verità in questo caso non ci sarebbe bisogno di convenzioni, ma farebbero tutto le norme sulla forma di governo. Ovviamente ciò può comportare la critica di un eccesso di rigidità per una forma di governo nazionale, in particolare con una compressione eccessiva del ruolo del Capo dello Stato.

Vi è chi poi, come il nostro carissimo collega Caravita, aveva già precisamente fatto in particolare nella Commissione di esperti del Governo Letta, suggerisce l'adozione del sistema francese¹⁸. In queste settimane, a causa delle difficoltà politiche della Francia, di cui si è parlato in precedenza, la proposta è liquidata con eccessiva superficialità come se la crisi fosse costituzionale e non politica. Giudizio alquanto opinabile e opinato, tant'è che alcune autorevoli proposte di riforma, come quella citata del collega Derosier, mirano a renderlo ancora più coerente e non a sovvertirlo. Restano però comunque due obiezioni serie su cui riflettere: essa comporterebbe in Italia il sacrificio di un'istituzione *super partes* rivelatasi utile al funzionamento del sistema; col ritorno a un formato sostanzialmente bipolare, anche se asimmetrico, del sistema dei partiti, quest'ultimo si sta riorientando già verso la legittimazione diretta del vertice del governo, sicché le innovazioni potrebbero più ragionevolmente proporsi di razionalizzare questa tendenza già in corso, piuttosto che indirizzarsi altrove.

Qualora pertanto si desideri ragionare di premierato non elettivo nel caso italiano, cercando di rimuovere le cause che portano troppo sovente ad aprire la fisarmonica dei poteri presidenziali, oltre alla conferma come elemento necessario anche se non sufficiente di leggi elettorali selettive che favoriscano (come l'attuale) o che garantiscano (come potrebbero farlo sistemi a premio, ammessi dalla Corte come ragionevoli qualora da almeno un 40 per cento dei voti possa derivare un 54 per cento massimo di seggi) una legittimazione elettorale, appare opportuno ragionare su norme costituzionali analoghe a quelle tedesche, spagnole o svedesi su fiducia, sfiducia e scioglimento che disincentivano le crisi e che possono anche provocare la nascita di convenzioni costituzionali che vadano nello stesso senso. Era la strada già indicata a larga maggioranza dalla commissione di esperti del Governo Letta, sulla base della nota formula elaborata da Leopoldo Elia in un ordine del giorno al Senato

¹⁷ T.E. FROSINI, *Il premierato nei Governi parlamentari*, Torino, 2004.

¹⁸ Commissione per le riforme costituzionali, *Per una democrazia migliore*, Roma, 2013, 215-222.

del 2001, «una forma di governo e di una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza», che varrebbe la pena di rimeditare e, prima ancora, da Roberto Ruffilli, che aveva precisamente individuato nello strumento delle coalizioni pre-elettorali lo strumento per rendere il cittadino arbitro nella scelta dei Governi e delle maggioranze, sopperendo così alla nostra tradizione costituzionale negativa in termini di convenzioni costituzionali di raccordo tra consenso degli elettori, potere nelle istituzioni e responsabilità sia verso gli elettori sia nelle istituzioni¹⁹.

¹⁹ R. RUFFILLI (a cura di), *Materiali per la riforma elettorale*, Bologna, 1987, in particolare, nelle sue Conclusioni, pagina 269 sulle convenzioni e pagina 275 sulle soluzioni. Si v. altresì R. RUFFILLI, P.A. CAPOTOSTI (a cura di), *Il cittadino come arbitro. La DC e le riforme istituzionali*, Bologna, 1988, specie, nella sua Introduzione, pagina 6 sulle convenzioni e pagina 10 sulle soluzioni. Su questi temi si veda più ampiamente il mio testo che sarà pubblicato su *Quaderni Costituzionali*, 3/2023, *Il 'Big Ben' continua a suonare anche per noi*.